



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 958

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili

18/12/2022 - 01:45

Indice

1. DDL S. 958 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 958	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021	13

1. DDL S. 958 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 958
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili

Titolo breve: *Attività sportiva nelle carceri*

Iter

14 febbraio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.958

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Barbara Florida](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Michela Montevicchi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Margherita Corrado](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Elisa Pirro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Emiliano Fenu](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Fabrizio Ortis](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 gennaio 2019)

[Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 17 marzo 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 63 del 27 novembre 2018.

Classificazione TESEO

SPORT , DETENUTI , CARCERI

Classificazione provvisoria

Articoli

RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO (Art.1), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.3),
DIRETTORI (Art.6), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE (Art.6)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 14 febbraio 2019.

Annuncio nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 958

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 958

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIARULLI**, **Giuseppe PISANI**, **FLORIDIA**, **MONTEVECCHI**, **DONNO**, **GALLICCHIO**, **COLTORTI**, **LANNUTTI**, **ROMANO**, **CORRADO**, **PIRRO**, **FENU**, **CORBETTA**, **VANIN**, **ORTIS**, **TRENTACOSTE** e **DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2018

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili

Onorevoli Senatori. - Lo svolgimento di attività sportive all'interno degli istituti penitenziari minorili ha un quadro normativo di riferimento particolarmente frammentato.

La legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal recente decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123) all'articolo 15, riconosce che il trattamento del detenuto e dell'internato sia svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, il tutto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia.

L'assetto della riforma dell'ordinamento penitenziario è volto all'attuazione del principio contenuto all'articolo 27 della Costituzione, che prevede un rapporto inscindibile tra la pena e la rieducazione del condannato. Con l'intento di rendere il trattamento penitenziario ancora più in linea con il suindicato articolo, è stato varato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, che intervenendo, agli articoli 59 e 60, sui programmi delle attività culturali, ricreative e sportive, da una parte dà attuazione a quanto stabilito in via generale dall'ordinamento penitenziario e dall'altra volge la pena verso la rieducazione del detenuto e dell'internato. Infatti, l'articolo 59 del citato regolamento prevede che i programmi delle attività sportive siano rivolti in particolare ai giovani e per il loro svolgimento debba essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

Inoltre, il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 2 dell'articolo 1, menziona, tra le altre, lo sport quale attività finalizzata alla rieducazione, alla responsabilizzazione, all'educazione e alla preparazione alla vita libera.

Le attività di gruppo svolgono, infatti, un ruolo fondamentale nella socializzazione tra persone che condividono una situazione di « convivenza forzata » andando ad incidere sulla prevenzione dei suicidi, sui rapporti tra detenuti contribuendo alla creazione di un clima pacifico e sull'abbassamento del rischio di recidiva che, soprattutto in ambito di esecuzione penale minorile, rappresenta il pericolo maggiore.

Trattandosi, inoltre, di iniziative già attive all'esterno, la loro estensione all'interno degli istituti risponde al principio di non discriminazione ed evita la marginalizzazione del soggetto in relazione al suo futuro reinserimento sociale.

Lo sport, infatti, da sempre implica valori nobilissimi quali l'amicizia, la solidarietà e, soprattutto, la disciplina e proprio questo suo valore profondamente educativo si pone alla base del trattamento rieducativo.

Focalizzando l'attenzione sui 17 istituti penitenziari minorili d'Italia, si rileva che sono 453 i ragazzi attualmente in esecuzione di pena, per i quali istruzione, sport e cultura possono rappresentare un aiuto

importante.

Il forte impatto socio-sanitario assunto dallo sport e dall'attività fisica in genere può, e senza dubbio deve, rappresentare, soprattutto per il detenuto minore, uno strumento di crescita culturale e soprattutto umana; un momento di confronto con persone diverse, di origini, culture e nazionalità diverse, in virtù del fatto che la funzione dello sport è anche quella di abbattere ogni barriera.

L'obiettivo del presente disegno di legge è di riuscire a rendere effettivo lo sviluppo dello sport all'interno degli istituti minorili affinché la risocializzazione del detenuto passi anche attraverso lo sviluppo dei valori dello sport. Un ulteriore obiettivo è anche quello di avviare una politica che coinvolga tutti gli organi competenti al fine di promuovere progetti a lungo termine per agevolare gli approcci relazionali positivi, l'aggregazione e l'incontro tra detenuti e operatori.

Un problema pressante nelle carceri italiane e soprattutto negli istituti minorili è costituito dall'occupazione del tempo da parte dei reclusi.

Allo stato attuale non esistono sufficienti attività alternative fornite ai reclusi, così che per lo più gli stessi passano la maggior parte del tempo in totale inattività.

Ciò costituisce un presupposto indiscutibile verso un deterioramento dello stato psicofisico.

Il carcere, infatti, produce profondi segni di sofferenza psicofisica, fa aumentare notevolmente i livelli di *stress*, in quanto richiede un incessante autocontrollo sull'autogestione della pena e sull'osservazione del proprio comportamento, nonché sulla verifica continua del processo rieducativo. I disturbi maggiormente riscontrati sono: claustrofobia, irritabilità permanente, riduzione del tono dell'umore, sintomi allucinatori, abbandono difensivo, ottundimento delle capacità intellettive e apatia, disturbi psicosomatici, disturbi della personalità, disculturazione ed estraniamento.

L'attività motoria e sportiva è universalmente riconosciuta come un mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie o disfunzioni legate alla sedentarietà (obesità, sindrome da malassorbimento, diabete, malattie cardiovascolari eccetera); inoltre all'attività motoria è riconosciuta la capacità terapeutica o di prevenzione secondaria in numerose altre patologie.

A ciò si deve inoltre associare il valore sociale della pratica sportiva, essendo essa capace di stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto e la condivisione delle regole, lo stimolo e la motivazione a raggiungere obiettivi positivi nel rispetto degli altri.

Oggi lo sport non può limitarsi all'obiettivo di fortificare il fisico e, oltre a contrastare la noia dominante nella cella del detenuto, dovrebbe puntare a una visione educativa più ampia, finalizzata a un concetto di salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale, in una prospettiva di prevenzione efficace e di rieducazione complessiva della persona.

Favorire la pratica dell'esercizio fisico e sportivo, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di stimolare la partecipazione ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è fondamentale se si ha come obiettivo il recupero sociale del condannato.

La pratica dello sport e dell'esercizio fisico può interessare una numerosa gamma di sport e di discipline sportive. Molte di queste, tuttavia, richiedono spazi e impianti speciali non compatibili con le strutture carcerarie; altre prevedono l'utilizzazione di attrezzi e strumenti che possono essere potenzialmente pericolosi se usati in modo incongruo e pertanto, probabilmente, in contrasto con le norme carcerarie.

Sulla base di quanto esposto, analizzate le molteplici discipline sportive, sono state selezionate quelle ritenute compatibili con gli obiettivi e con le limitazioni ambientali e normative presenti negli istituti penitenziari.

Possono essere, dunque, indicati i seguenti sport: calcio, pallamano, pallacanestro, pallavolo, tennis e bocce. A queste attività sportive devono essere aggiunte quelle tipiche del *wellness*: *jogging*, marcia, attività a corpo libero e palestra.

È tuttavia necessario che lo stato di salute del soggetto sia preventivamente valutato sia per accertare l'idoneità alla pratica sportiva (cioè l'assenza di patologie controindicanti), sia per indicare la corretta attività fisica in termini di tipo, intensità e quantità; anche nel caso di portatori di patologie, infatti, appare molto sentito il bisogno di programmi di attività motoria adeguati e differenziati secondo le

diverse tipologie di detenuti.

È, dunque, opportuno prevedere una valutazione medico-sportiva per ogni detenuto all'atto d'ingresso nell'istituto penitenziario.

Ad oggi è possibile praticare sport soltanto in alcune realtà carcerarie minorili mentre, per tutti i motivi sopra esposti, è fondamentale che questa possibilità sia estesa a tutti gli istituti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli istituti penitenziari minorili, nel rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, promuovono un'adeguata e corretta attività sportiva nei confronti dei soggetti detenuti ed internati, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nonché di stimolare la pratica di un'attività sportiva come strumento per agevolare dinamiche relazionali positive e aggregazione fra detenuti, nonché l'incontro tra detenuti e operatori penitenziari e la responsabilizzazione del detenuto e degli internati.

2. Gli istituti penitenziari minorili possono sollecitare la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Art. 2.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle limitazioni ambientali degli istituti penitenziari, sono praticabili, previa valutazione del direttore dell'istituto, sentito il responsabile dei servizi sanitari, le seguenti attività sportive o motorie:

- a) calcio;
- b) pallacanestro;
- c) pallavolo;
- d) tennis;
- e) pallamano;
- f) bocce;
- g) *jogging*;
- h) attività di palestra a corpo libero o con l'ausilio di macchine.

Art. 3.

1. Per l'ammissione alle attività fisiche e sportive, di cui all'articolo 2, è indispensabile una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva, gli istituti penitenziari utilizzano gli spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato, tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'individuazione dei docenti e dei laureati magistrali in scienze motorie e i diplomati del soppresso Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), nonché dei laureati in possesso del titolo di laurea magistrale abilitati alla

qualifica di tecnici federali dalle seguenti federazioni: Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), Federazione italiana pallacanestro (FIP), Federazione italiana pallavolo (FIPAV), Federazione italiana tennis (FIT) Federazione italiana giuoco *handball* (FIGH), Federazione italiana bocce (FIB), Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) e Federazione italiana fitness (FIF), relativamente alle attività previste dal comma 2.

Art. 5.

1. Gli istituti penitenziari dotati delle strutture per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva possono organizzare incontri, gare, esibizioni tra detenuti e internati dello stesso istituto o di altri istituti, secondo un programma predisposto dai direttori degli istituti interessati con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e approvato dal Ministro della giustizia.

Art. 6.

1. Al direttore dell'istituto penitenziario unitamente al comandante del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto spettano il controllo, l'organizzazione e la messa in atto delle norme e delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

2. I detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive devono essere provvisti di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.

3. Per le attività sportive che richiedono l'ausilio dei soggetti di cui all'articolo 4, lo stesso istituto penitenziario provvede a stipulare un'apposita polizza assicurativa contro gli infortuni dei medesimi soggetti.

Art. 7.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con propri decreti, stabilisce le modalità di collaborazione tra gli istituti penitenziari ed i soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 958
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili

Titolo breve: *Attività sportiva nelle carceri*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 235 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte non ostativa sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.

Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera soppriime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1255\) CIRIANI.](#) - *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*
(Discussione e rinvio)**

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 - introducendo modifiche all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regola il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(1709\)](#) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

[\(2086\)](#) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), il sottosegretario SISTO ed il [PRESIDENTE](#)), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa, e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonché dell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrelevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione. Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre i fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la

trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

